Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 3 maggio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Lunedì 19 aprile 1971, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Carlos Vassallo Rojas, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Cile a Roma.

(4012)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1970, n. **1438.**

Istituzione di licei artistici autonomi dal 1° ottobre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, e successive modificazioni, sugli orari e programmi di esame per i licei artistici;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei licei artistici;

Vista la legge 31 ottobre 1966, n. 942, relativa al finanziamento del piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970;

Ritenuto opportuno provvedere alla creazione di nuovi licei artistici autonomi nei comuni di Bari, Cagliari, Lucca, Pescara, Ravenna e Verona;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Considerato che i suddetti licei vennero istituiti con atti non formalmente regolari;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 sono istituiti sei licei artistici autonomi nei comuni di Bari, Cagliari, Lucca, Pescara, Ravenna, Verona.

Art. 2.

Il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale, insegnante ed assistente, gli insegnamenti da conferire per incarico, i posti di ruolo del personale amministrativo, di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario, sono indicati nelle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

I contributi annui a carico dello Stato sono stabiliti, per ciascuno dei sei istituti di cui al precedente art. 1 nella misura indicata nell'annessa tabella *C* firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, il *Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 160. — VALENTINI

TABELLA *A*

Pianta organica dei licei artistici di Bari, Cagliari, Lucca, Ravenna e Verona

Numero dei corsi 1 di 1ª e di 2ª Sezione

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1 *Personale insegnante*			
Religione	—	1	—
Figura disegnata	2	—	Nelle classi 1ª e 2ª del corso o nelle classi 3ª e 4ª di 1ª e 2ª sezione del corso.
Ornato disegnato	2	—	Nelle classi 1ª e 2ª del corso o nelle classi 3ª e 4ª di 1ª e 2ª sezione del corso
Figura e ornato modellato	1	1	Nelle classi 3ª e 4ª del corso.
Disegno geometrico, prospettiva, elementi di architettura	1	1	Nelle classi 1ª, 2ª e 3ª del corso.
Anatomia artistica	—	1	—
Letteratura e storia	—	1	—
Storia dell'arte	—	1	—
Matematica e fisica	1	—	Nelle quattro classi del corso.
Storia naturale, chimica e geografia	—	1	—
2 *Personale assistente*			
Figura disegnata	2	—	—
Ornato disegnato	2	—	—
Figura e ornato modellato	1	—	—
Disegno geometrico, prospettiva, elementi di architettura	1	—	—
3 *Personale amministrativo*			
Carriera di concetto	1	—	—
Carriera esecutiva	3	—	—
4 *Personale ausiliario*			
Bidelli	4	—	—

Le cattedre costituite con orario inferiore alle 16 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 16 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

TABELLA B

Pianta organica del liceo artistico di Pescara

Numero dei corsi 4 { 1 di 1ª e di 2ª Sezione; 3 di 2ª Sezione }

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Personale insegnante			
Figura disegnata	6	1	Nelle classi 1ª e 2ª di un corso o nelle classi 3ª e 4ª di due corsi.
Ornato disegnato	6	1	Nelle classi 1ª e 2ª di un corso o nelle classi 3ª e 4ª di due corsi
Figura e ornato modellato	6	—	Nelle classi 3ª e 4ª di un corso o nella classe 2ª di due corsi.
Disegno geometrico, prospettiva, elementi di architettura	6	—	Nelle classi 1ª, 2ª, 3ª di un corso o della classe 4ª di due corsi.
Anatomia artistica	—	1	—
Letteratura e storia	3	—	Nelle classi di un corso e una di altro corso.
Storia dell'arte	2	—	Nelle classi di un corso e 3 di altro corso.
Matematica e fisica	4	—	Nelle classi di un corso.
Storia naturale, chimica e geografia	2	—	Nelle classi di due corsi.
Religione	—	1	—
2 Personale assistente			
Figura disegnata	6	—	—
Ornato disegnato	6	—	—
Figura e ornato modellato	6	—	—
Disegno geometrico, prospettiva, elementi di architettura	6	—	—
3. Personale amministrativo			
Carriera di concetto	1	—	—
Carriera esecutiva	5	—	—
4. Personale ausiliario			
Bidelli	8	—	—

Le cattedre costituite con orario inferiore alle 16 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 16 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

TABELLA C

Tabella dei contributi annui a carico dello Stato in favore dei licei artistici di Bari, Cagliari, Lucca, Pescara, Ravenna e Verona.

Sede del liceo artistico	Importo del contributo annuo
Bari	L. 500.000
Cagliari	» 500.000
Lucca	» 500.000
Pescara	» 1.000.000
Ravenna	» 500.000
Verona	» 500.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. **1439.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1970, n. 275, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedaletto « Dei bambini », di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto 5 marzo 1970, n. 275, con il quale l'ospedaletto « Dei bambini », con sede in Bari, e stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 17 febbraio 1970, n. 6652, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedaletto « Dei bambini » di Bari è stato classificato « Ospedale specializzato regionale per pediatria » ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;

Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Puglie a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;

Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 5 marzo 1970, n. 275, con il quale l'ospedaletto « Dei bambini » di Bari, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale delle Puglie;

un membro eletto dal consiglio comunale di Bari;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 7 marzo 1929, n. 406 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 158. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1970, n. **1440.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale per il controllo della combustione ad acquistare un immobile.

N. 1440. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di lire 273.505.000, dalla società Lavagna Candido e Palmar, alcuni locali facenti parte del complesso immobiliare sito in Torino al corso Turati n. 9.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 156. — VALENTINI

LEGGE 9 aprile 1971, n. **207.**

Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine per l'abrogazione dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, fissato dall'articolo unico della legge 2 aprile 1969, n. 151, è prorogato al 31 dicembre 1972.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Catania, addì 9 aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI —
FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1971, n. 208.

Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli olî minerali e carburanti, in relazione allo art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento recante norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti (g.p.l.) per autotrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 174. — VALENTINI

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1.

(*Campo di applicazione*)

Le presenti norme si applicano agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Art. 2.

(*Elementi essenziali degli impianti*)

Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dei seguenti elementi essenziali:

1) un serbatoio;

2) un gruppo di due elettropompe adibite: *a*) al rifornimento del serbatoio; *b*) all'erogazione dei gas di petrolio liquefatti;

3) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio;

4) uno o due apparecchi di distribuzione (colonnine).

In luogo delle elettropompe possono essere impiegate anche pompe fluidodinamiche.

I vari elementi degli impianti devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui agli articoli seguenti.

TITOLO II

NORME PER GLI IMPIANTI E DI ESERCIZIO

Capo I

SERBATOIO

Art. 3.

(*Caratteristiche e dispositivi del serbatoio*)

Il serbatoio dev'essere unico e interrato.

Deve presentare inoltre le seguenti caratteristiche:

a) capacità non superiore a 15 metri cubi;

b) idoneo rivestimento contro le corrosioni;

c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra i punti di attacco alla parete del serbatoio e quelli immediatamente esterni alla cassa di contenimento, non superiore ad un metro.

Dev'essere munito infine dei seguenti dispositivi:

a) un indicatore di livello del liquido contenuto nel serbatoio, fisso e a segnalazione continua;

b) un sistema a pescante fisso per il controllo del livello massimo ammissibile del liquido;

c) un sistema costituito da due valvole di sicurezza con possibilità di esclusione di una sola di esse in caso di controllo o di manutenzione, collegato ad uno scarico in candela;

d) una valvola di eccesso di flusso per ciascun punto di attacco delle tubazioni di travaso in fase liquida;

e) una valvola di non ritorno al punto di attacco della tubazione di travaso in fase liquida;

f) messa a terra con resistenza non superiore a 20 Ohm.

La sezione del tubo di scarico in candela di cui alla lettera *c*) del comma precedente non dev'essere inferiore a quella di scarico della valvola di sicurezza. In caso di più valvole collegate al medesimo scarico, la sezione del tubo di scarico dev'essere non inferiore alla somma delle sezioni di scarico delle singole valvole.

Lo scarico in candela deve avere la parte terminale a non meno di metri 5 dal piano di calpestio.

Art. 4.

(*Approvazione e collaudo del serbatoio*)

Il serbatoio deve essere stato sottoposto, e con esito favorevole, al controllo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e del decreto ministeriale 20 agosto 1933 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 1933.

Art. 5.

(*Cassa di contenimento del serbatoio*)

Il serbatoio dev'essere collocato entro una cassa di contenimento ed a questa ancorato in modo da resistere ad eventuali spinte idrostatiche.

La cassa di contenimento dev'essere costruita in calcestruzzo armato, con intonaco interno in malta cementizia o altri materiali che ne assicurino una equivalente impermeabilità.

Deve inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

a) bordi superiori con sporgenza da almeno 10 a non più di 40 cm. rispetto al livello del terreno circostante;

b) dimensioni tali da lasciare uno spazio di almeno 50 cm. fra le pareti e il serbatoio;

c) copertura leggera incombustibile per la protezione del serbatoio dagli agenti atmosferici.

Gli spazi tra le pareti e il serbatoio devono essere riempiti con sabbia asciutta.

Art. 6.

(*Sistemazione del serbatoio nella cassa di contenimento*)

Nella cassa di contenimento il serbatoio dev'essere collocato su selle d'appoggio in modo che: *a*) la generatrice inferiore risulti ad almeno 50 cm. di distanza dal fondo della cassa; *b*) la generatrice superiore non superi il livello del terreno circostante; *c*) lo strato di sabbia soprastante il serbatoio abbia lo spessore di almeno 30 cm.

Capo II

POMPE

Art. 7.

(*Caratteristiche e requisiti delle pompe*)

Le pompe adibite al travaso e all'erogazione dei gas di petrolio liquefatti devono essere a perfetta tenuta, in relazione alla natura chimica e allo stato fisico-chimico dei gas, e resistenti alla pressione di 30 chilogrammi per centimetro quadrato. Tali requisiti devono risultare dal certificato di fabbricazione.

La portata e la prevalenza delle pompe devono essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto.

I motori elettrici devono essere di tipo antideflagrante ai sensi dell'art. 330 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Art. 8.

(Installazione delle pompe)

Le pompe devono essere allogate in pozzetto ed installate in posizione tale rispetto al serbatoio da assicurare la formazione di un battente liquido atto ad evitare interruzioni di continuità, per effetto di vaporizzazione, del liquido circolante nelle apparecchiature.

Sulla tubazione di adduzione alle pompe dev'essere istallata una valvola d'intercettazione manovrabile dall'esterno.

Le pompe devono essere dotate di messa a terra con resistenza non superiore a 20 Ohm.

Art. 9.

(Caratteristiche e requisiti del pozzetto delle pompe)

Il pozzetto dev'essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

a) struttura in cemento armato con intonaco impermeabile;

b) bordi superiori sporgenti almeno 10 cm sul piano di campagna;

c) scala fissa in metallo antiscintilla ancorata alle pareti interne;

d) ampiezza tale da consentire l'agevole accesso e le manovre del personale;

e) copertura con materiali leggeri e incombustibili per la protezione dagli agenti atmosferici.

Dev'essere isolato rispetto alla cassa di contenimento del serbatoio, pur essendo consentita la contiguità tra le rispettive pareti esterne.

Dev'essere dotato di un sistema di ventilazione meccanica, agente in aspirazione, che assicuri l'estrazione in non più di 30 secondi di un volume d'aria pari alla capacità del pozzetto e che abbia: *a)* i punti di presa a livello del fondo; *b)* il tubo di scarico dal lato opposto al punto di travaso e a quota di almeno 3 m.; *c)* il motore e il relativo impianto di tipo antideflagrante; *d)* la ventola di tipo antiscintilla.

Tutte le parti metalliche del sistema devono essere elettricamente collegate fra loro e verso terra; la resistenza verso terra non deve essere superiore a 20 Ohm.

I comandi elettrici per l'azionamento delle pompe e del sistema di ventilazione di cui al terzo comma devono essere collocati fuori del pozzetto.

Capo III

ELETTROCOMPRESSORE

Art. 10.

(Installazione dell'elettrocompressore)

L'elettrocompressore di cui al primo comma, n. 3, dell'art. 2, dev'essere installato a livello di campagna in adiacenza alla cassa di contenimento del serbatoio.

Esso deve risultare schermato, verso l'area destinata alla sosta dell'autocisterna nella fase di travaso, con muretto in calce-struzzo dello spessore di almeno 15 cm, di forma e dimensioni tali che l'elettrocompressore resti defilato rispetto alla autocisterna in sosta.

Può essere installato anche sul fondo del pozzetto di cui all'articolo precedente in sostituzione di una delle pompe.

Art. 11.

(Motore dell'elettrocompressore)

Il motore dell'elettrocompressore dev'essere di tipo antideflagrante ai sensi dell'art. 330 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Capo IV

APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE

Art. 12.

(Requisiti degli apparecchi di distribuzione)

Gli apparecchi di distribuzione (colonnine) devono essere del tipo approvato, ai fini della sicurezza, dal Ministero dello interno.

Devono essere collegati elettricamente a terra con resistenza non superiore a 20 Ohm.

Capo V

TUBAZIONI

Art. 13.

(Requisiti delle tubazioni)

Le tubazioni rigide di collegamento tra le varie parti dello impianto, nonchè le relative valvole, devono essere di acciaio di qualità e saldabile; devono essere inoltre resistenti a pressione non inferiore a 40 chilogrammi per centimetro quadrato.

Le giunture, quando non siano eseguite mediante saldatura diretta delle tubazioni, devono essere realizzate a mezzo di flange, o appositi giunti, saldate ai rispettivi tubi e aventi le stesse caratteristiche di questi. Sono vietate le giunture dirette delle tubazioni mediante filettatura.

Le guarnizioni di tenuta e i bulloni devono essere, per numero, sezione e qualità, idonei per l'impiego in tubazioni destinate al passaggio di gas di petrolio liquefatti.

Sia le tubazioni che le giunture devono avere rivestimento protettivo contro l'ossidazione.

Art. 14.

(Tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione)

Le tubazioni di adduzione e di ritorno dei gas di petrolio liquefatti facenti capo agli apparecchi di distribuzione devono essere ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite ciascuna di una valvola di eccesso di flusso inserita in adiacenza al punto di ancoraggio. La valvola dev'essere idonea ad impedire la fuoriuscita di liquido o di gas anche in caso di asportazione accidentale dell'apparecchio di distribuzione.

Art. 15.

(Sistemazione delle tubazioni)

Le tubazioni rigide devono essere sistemate in cunicoli in muratura.

I cunicoli devono essere: *a)* internamente rivestiti con malta cementizia o con altri materiali che ne assicurino un'equivalente impermeabilità; *b)* riempiti con sabbia asciutta; *c)* muniti di copertura resistente alle sollecitazioni del traffico soprastante; *d)* ispezionabili.

Le tubazioni possono essere interrate anche non in cunicoli a condizione che: *a)* siano protette da incamiciatura metallica di diametro maggiore di almeno due centimetri rispetto a quello della tubazione interna; *b)* le giunture realizzate con flange siano allogate in pozzetti costruiti con le caratteristiche previste per i cunicoli di cui al secondo comma; *c)* l'incamiciatura sia a perfetta tenuta; *d)* l'incamiciatura sia dotata, per ciascun tratto compreso tra due flange, di uno sfiato costituito da un tubo con la parte terminale a gomito, munita di reticella tagliafiamma e sita all'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio.

Capo VI

PUNTO DI TRAVASO

Art. 16.

(Dispositivi per il travaso)

Le operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti, dall'autocisterna al serbatoio e viceversa, devono essere effettuate a circuito chiuso, mediante due tubazioni flessibili e snodabili, l'una per la fase liquida, l'altra per la fase gassosa.

Le parti terminali di queste devono essere munite di flange o raccordi a vite antiscintilla.

Inoltre:

a) l'estremità di attacco all'autocisterna dev'essere munita di una valvola di eccesso di flusso;

b) l'estremità di attacco al serbatoio dev'essere munita di una valvola di intercettazione e di una valvola di eccesso di flusso, quest'ultima direttamente collegata alla precedente.

L'impianto di distribuzione deve avere permanentemente in dotazione o tubazioni a flange oppure a raccordi rapidi, per modo che le operazioni di travaso possano essere sempre effettuate senza dover ricorrere a raccordi di passaggio, di cui è fatto divieto assoluto.

Le tubazioni di cui al primo comma devono essere sottoposte annualmente, a cura del gestore dell'impianto, ad una prova idraulica di pressione a 30 atmosfere. La prova dev'essere effettuata presso una laboratorio di Stato o di ente pubblico. Il certificato dell'eseguita prova dev'essere esibito a richiesta degli addetti al controllo.

Il collegamento tra autocisterna e serbatoio dev'essere attuato in modo da assicurarne la continuità elettrica.

Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di travaso deve essere predisposta una presa di terra con resistenza non superiore a 20 Ohm per la messa a terra dell'autocisterna.

Capo VII

IMPIANTI ELETTRICI

Art. 17.

(*Requisiti degl'impianti elettrici*)

Negl'impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione, tutte le installazioni elettriche devono avere i requisiti previsti nel titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Art. 18.

(*Interruttori generali*)

Gli interruttori generali dei circuiti per l'alimentazione delle pompe e del compressore e per l'illuminazione di tutto l'impianto di distribuzione devono essere centralizzati su quadro al coperto sito a distanza di almeno 15 metri dal centro del serbatoio.

Capo VIII

DIFESA ANTINCENDI

Art. 19.

(*Mezzi antincendi fissi*)

Il pozzetto delle pompe deve essere dotato di un sistema fisso di estinzione ad anidride carbonica avente carica non inferiore a 15 chilogrammi e che sia azionabile a distanza di almeno 5 metri da posizione protetta.

Art. 20.

(*Mezzi antincendi portatili*)

L'impianto di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione deve essere provvisto di almeno 5 estintori portatili a polvere secca da 12 kg. ciascuno.

Capo IX

NORME DI ESERCIZIO

Art. 21.

(*Prescrizioni e divieti*)

Nell'esercizio dell'impianto di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione il titolare dell'autorizzazione deve osservare e far osservare, sotto la propria responsabilità, le seguenti norme:

1) Le operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti non possono essere iniziate se non dopo che: *a*) il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti; *b*) le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate a mezzo di cunei; *c*) l'autoveicolo stesso sia stato collegato elettricamente a terra; *d*) sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi e delle guarnizioni delle tubazioni flessibili o snodabili da adibire al travaso.

2) Durante le operazioni di travaso, il personale addetto deve rispettare e far rispettare nel modo più assoluto il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dal luogo del travaso.

3) Durante le operazioni di travaso e di erogazione, il personale addetto deve sempre tenere a portata di mano uno degli estintori in dotazione all'impianto, in perfetta efficienza e pronto all'uso.

4) Durante le operazioni di erogazione, il personale addetto oltre a rispettare e far rispettare i divieti di cui al n. 2), deve accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire o comunque in sosta nelle vicinanze siano spenti.

5) Negl'impianti misti di cui all'art. 27 è vietato procedere alle operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti contemporaneamente al travaso di altri carburanti liquidi.

6) Il personale addetto alla gestione dell'impianto deve essere: *a*) edotto delle norme di esercizio di cui ai precedenti commi; *b*) addestrato alle manovre da compiere per prevenire a ridurre gli incidenti; *c*) istruito all'impiego dei mezzi antincendi.

E' vietato adibire all'esercizio degli impianti minori di 18 anni.

7) Nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposto un tabellone riproducente in modo chiaramente leggibile le norme del presente articolo, oltre allo schema e planimetria dell'impianto.

Altri avvisi con la scritta « *vietato fumare* » devono essere disposti all'ingresso del piazzale e in vicinanza degli apparecchi di distribuzione e del serbatoio.

8) In caso d'incendio o di pericolo, il personale deve immediatamente impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri autoveicoli accedano all'impianto.

TITOLO III

UBICAZIONE E DISTANZE DI SICUREZZA

Capo I

UBICAZIONE

Art. 22.

(*Ubicazioni vietate*)

Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione non possono sorgere all'interno di centri abitati. Tali s'intendono, agli effetti delle presenti norme, gli aggregati di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili o comunque brevi soluzioni di contiguità.

Parimenti non possono sorgere in zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano nelle quali l'indice di fabbricabilità, secondo i piani regolatori o regolamenti edilizi comunali, sia superiore a 3 metri cubi per metro quadrato.

Non possono sorgere neanche in aree riservate a « verde pubblico ».

L'attestazione che l'area prescelta per l'impianto non ricade nè in centro abitato nè in zona di espansione di cui al secondo comma o a queste assimilabili per indice di fabbricabilità, nè in aree riservate a « verde pubblico », è rilasciata dal sindaco.

Art. 23.

(*Divieto di permanenza in aree non più rispondenti*)

Quando per effetto di variazioni intervenute nella zona successivamente all'installazione di un impianto, questo viene a risultare ubicato nell'ambito di un centro abitato o in zona di espansione, rispettivamente ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo precedente, l'impianto dev'essere rimosso.

Per gl'impianti ubicati in zone d'espansione dell'aggregato urbano, l'obbligo della rimozione sorge quando l'indice di fabbricazione effettiva abbia superato l'indice di fabbricabilità di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Il verificarsi delle circostanze ostative alla permanenza degli impianti, ai sensi dei precedenti commi, è accertato dagli organi comunali o per iniziativa del comando provinciale dei vigili del fuoco, che in ogni caso deve sentire il sindaco.

Capo II

DISTANZE DI SICUREZZA

Art. 24.

(*Distanze di sicurezza esterne*)

Ferme restando le norme circa l'ubicazione degl'impianti, l'area su cui questi sorgono deve soddisfare alle seguenti condizioni:

a) che entro il raggio di 40 metri dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non esistano, salvo quanto previsto nell'articolo successivo, edifici di sorta;

b) che nella fascia contigua fino a 50 metri di raggio dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non esistano edifici e parti di edifici con cubatura singola superiore a 3000 metri cubi, nè comunque edifici destinati alla collettività, come scuole, ospedali, chiese, caserme.

In prossimità di luoghi in cui suole verificarsi affluenza di pubblico, come stadi o campi sportivi, circhi equestri o luna-park a carattere stabile, campi per fiere o mercati, cimiteri e simili, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2, e il punto più vicino del perimetro di detti luoghi, non può essere inferiore a 80 metri.

In prossimità di vie di comunicazione, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2, e il ciglio più vicino della sede viaria non può essere inferiore a:

30 metri per le autostrade, strade statali, ferrovie e tranvie;

15 metri per le altre strade e le vie navigabili.

In prossimità di linee elettriche aeree, la distanza tra i punti pericolosi dell'impianto (serbatoio e apparecchi di distribuzione) e la proiezione della linea elettrica più vicina non può essere inferiore a 15 metri. La distanza è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio e degli apparecchi di distribuzione.

Art. 25.

(*Distanze di sicurezza interne*)

Nell'area di pertinenza dell'impianto, tra ciascun punto pericoloso di questo (serbatoio e apparecchi di distribuzione) ed eventuali installazioni accessorie (chiosco del gestore, locale lavaggio, deposito attrezzi attinenti all'impianto, servizi igienici) la distanza non può essere inferiore a 10 metri. Per l'abitazione del gestore la distanza non può essere inferiore a 20 metri.

Tra gli stessi punti ed eventuali posti di ristoro la distanza non puo essere inferiore a 20 metri. I posti di ristoro non possono avere una superficie utile totale superiore a 30 metri quadrati.

La distanza di cui ai commi precedenti è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio e degli apparecchi di distribuzione.

Inoltre tra i serbatoi e apparecchi di distribuzione deve essere rispettata la distanza reciproca di 8 metri. Questa è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio.

Art 26.

(*Mancanza delle distanze di sicurezza*)

Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza di cui agli articoli 24 e 25 sono venute a mancare, l'impianto dev'essere rimosso.

Il verificarsi della circostanza di cui al comma precedente e accertato dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

Capo III

IMPIANTI MISTI

Art. 27.

(*Distanze negli impianti misti*)

Nel caso di impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, oltre al rispetto delle altre norme del presente decreto, dev'essere osservata la distanza di metri 10 tra i seguenti elementi dell'uno e dell'altro impianto:

1) tra i rispettivi serbatoi;

2) tra i rispettivi apparecchi di distribuzione;

3) tra i serbatoi dell'uno e gli apparecchi di distribuzione dell'altro e viceversa.

Art. 28.

(*Mancanza delle distanze di sicurezza negli impianti misti*)

Quando negli impianti misti di cui all'articolo precedente, per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza prescritte agli articoli 24 e 25 sono venute a mancare, l'impianto di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti dev'essere rimosso.

Il verificarsi della circostanza di cui al comma precedente è accertato dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

Art. 29.

(*Prescrizioni e divieti negli impianti misti*)

Negli impianti di cui all'art. 27 le prescrizioni e i divieti previsti nell'art. 21 devono osservarsi, in quanto applicabili, anche nell'esercizio delle stazioni di distribuzione degli altri carburanti.

Art. 30.

(*Impianti nell'ambito del demanio marittimo e dei porti*)

Per gli impianti da installare nell'ambito del demanio marittimo, oltre alle norme del presente decreto, si applicano anche le norme del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

L'installazione degli impianti in ambito portuale è subordinata anche al nulla-osta delle autorità portuali.

Per gli impianti che sorgono in prossimità del demanio marittimo, la circostanza che sono venute a mancare le distanze di sicurezza prescritte dagli articoli 24 e 25 viene accertata, ai sensi degli articoli 26 e 28, anche dall'autorità marittima.

Per gli impianti installati nell'ambito del demanio marittimo, quando, in dipendenza delle sopravvenute circostanze di cui agli articoli 26 e 28, deve procedersi alla loro rimozione, il relativo provvedimento viene emesso previa revoca, da parte dell'amministrazione marittima, dell'atto di concessione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

(*Norme transitorie*)

Gli impianti attualmente esistenti in centri abitati, secondo la definizione di cui al primo comma dell'art. 23, devono essere rimossi entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti norme.

Ove tuttavia urgenti ed inderogabili motivi di sicurezza lo richiedano, devono essere rimossi anche prima, appena tali circostanze siano accertate.

All'infuori dell'ipotesi di cui ai commi precedenti, gli impianti non conformi alle presenti norme devono adeguarsi alla nuova disciplina entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Tuttavia gli impianti attualmente esistenti in zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano con indice di fabbricabilità superiore a 3 metri cubi per metro quadrato possono permanere fino a quando l'indice di fabbricazione effettiva non abbia superato tale limite.

Inoltre, gli impianti attualmente esistenti, nei quali è rispettata la distanza di 30 metri tra i vari elementi pericolosi e i fabbricati vicini, sono esentati dall'obbligo di adeguarsi alla distanza di 40 metri di cui all'art. 24, lettera *a*), sempre che non ostino particolari motivi di sicurezza.

Possono permanere altresì gli impianti per i quali la condizione di cui al primo comma, lettera *a*) dell'art. 24 sia soddisfatta per un settore di almeno tre quarti e per il restante quarto la stessa condizione sia soddisfatta per un raggio di almeno 30 metri.

Il Ministro per l'interno: RESTIVO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1971, n. **209**.

Prelevamento di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 70 della legge 24 dicembre 1969, n. 986, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1970;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115 e l'art. 1 della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;

Considerato che le disponibilità al 1° novembre 1970 del « Fondo di riserva per le spese impreviste » della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ammontano a lire 101.306.290;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autoriz-

zato, per l'anno finanziario 1970, il prelevamento di lire 50.000.000 (cinquantamilioni), da versare al capitolo di entrata 561 « Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste » e corrispondentemente da iscrivere in aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 213 « Gettoni di presenza e compensi ai componenti di commissioni (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5) » degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della azienda medesima per l'esercizio predetto.

Il presente decreto sarà allegato al rendiconto della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1970.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1971

SARAGAT

VIGLIANESI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 162. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1971, n. **210.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, nel comune di Borgetto.

N. 210. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 31 maggio 1969, integrato con due dichiarazioni del 15 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in località Romitello del comune di Borgetto (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 170. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. **211.**

Estinzione delle fondazioni « Generale Mario Roveda » e « Contessa Edoarda Visconti di Modrone di Castelbarco e 1° capitano Solimeno Petri ».

N. 211. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, le fondazioni « Generale Mario Roveda » e « Contessa Edoarda Visconti di Modrone di Castelbarco e 1° capitano Solimeno Petri » vengono dichiarate estinte. I beni che residueranno dopo la loro liquidazione vengono devoluti a favore della fondazione « Ing. Mario Malavolti », autorizzata ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 159. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine ed impianti oleari operanti in provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di macchine ed impianti oleari operanti in provincia di Perugia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine ed impianti oleari operanti in provincia di Perugia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 novembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4079)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1971.

Modifica dell'art. 23 delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1ª (esplosivi) approvate con decreto ministeriale 30 ottobre 1968.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto l'art. 23 delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo per le merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1ª (esplosivi) approvate con decreto ministeriale 30 ottobre 1968;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco degli imballaggi esterni previsti dall'art. 23 sopra citato;

Ritenuto opportuno che gli imballaggi esterni da aggiungere al predetto elenco siano approvati dal Ministero della marina mercantile su conforme parere del comitato centrale per la sicurezza della navigazione e previa effettuazione di prove appropriate presso istituti o laboratori dello Stato o di altri enti pubblici;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

All'art. 23 delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1ª (esplosivi) approvate con decreto ministeriale 30 ottobre 1968 è aggiunto il seguente comma: « Oltre a quelli sopra indicati, sono ammessi, per tutti gli esplosivi o soltanto per alcuni di essi, altri imballaggi esterni approvati dal Ministero della marina mercantile - Direzione generale navigazione e traffico marittimo, sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione, su richiesta delle ditte interessate ed a seguito di prove appropriate effettuate presso istituti o laboratori dello Stato o di altri enti pubblici ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1971.

Il Ministro: ATTAGUILE

(3965)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1971.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1970, relativo alla ricostituzione della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati per il biennio 1970-71;

Vista la nota n. 102790 in data 17 marzo 1971, con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato segnala l'impossibilità per l'ispettore generale capo dott. Pietro Castagnoli, di continuare a svolgere le funzioni connesse all'incarico di rappresentante del Ministero del tesoro in seno alla commissione centrale innanzi citata, a motivo degli accresciuti impegni del suo ufficio;

Tenuto conto che con la stessa nota il Ministero del tesoro designa, in sostituzione del dott. Pietro Castagnoli, l'ispettore generale dott. Antonino Cavallaro quale proprio rappresentante in seno alla ripetuta commissione centrale per il restante periodo relativo al biennio 1970-71;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Antonino Cavallaro è nominato membro della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati in rappresentanza del Ministero del tesoro in sostituzione dello ispettore generale capo dott. Pietro Castagnoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4007)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 aprile 1971.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità professionale per l'anno scolastico 1970-71.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, relativa alla sperimentazione negli istituti professionali;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1970, concernente l'attuazione dell'art. 4 della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1971 che determina le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica dello esame di maturità professionale;

Ritenuta la necessità di emanare norme di applicazione dei citati decreti ministeriali per gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1970-71;

Ordina:

Art. 1.

Diario

Per gli esami di maturità professionale del corrente anno scolastico 1970-71, è stabilito il seguente diario:

Giudizio del consiglio di classe.	Alla chiusura delle lezioni.
Insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare.	*Martedì 29 giugno*, ore 9 presso l'istituto a cui la commissione è stata destinata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e dalle istruzioni vigenti per gli esami di maturità. La riunione preliminare proseguirà *mercoledì 30 giugno*.
Prima prova scritta .	*Giovedì 1° luglio*, ore 8,30; durata della prova: 6 ore.
Seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica.	*Venerdì 2 luglio*, ore 8,30; la durata della prova sarà indicata in calce al tema.
Revisione e valutazione degli elaborati.	Nell'intervallo tra il termine delle prove scritte e l'inizio dei colloqui o delle prove integrative, la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nella seduta preliminare, completerà l'esame dei fascicoli e dei « curricula » dei candidati e procederà alla revisione ed alla valutazione degli elaborati.
Inizio delle prove integrative e dei colloqui.	Non prima del terzo e non oltre il sesto giorno non festivi dal termine delle prove scritte. I candidati privatisti sosterranno prima le prove integrative, ai fini delle quali sono convocati in numero di sei al giorno, e poi, ultimate le prove integrative per tutti i candidati privatisti assegnati alla commissione, sosterranno i colloqui.

	Per i colloqui sono convocati giornalmente non meno di quattro candidati, interni o privatisti. Del diario delle prove integrative e dei colloqui il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte; dello stesso diario invia copia al provveditore agli studi.
Prove scritte suppletive per ammalati e relativa revisione.	*Lunedì* 19 *luglio* (prima prova), ore 8,30; *Martedì* 20 *luglio* (seconda prova), ore 8,30.
Ripresa dei colloqui e delle prove integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perchè impegnate nelle prove scritte suppletive).	*Mercoledì* 21 *luglio*.
Giudizio di maturità e adempimenti vari.	A partire dal termine dei colloqui.

Per quanto altro occorra, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 2.

Sedi di esame

Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti presso i quali, nel corrente anno scolastico, abbiano funzionato classi terminali dei corsi sperimentali post-qualifica previsti dal secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

Per i candidati privatisti sono sedi di esame soltanto gli istituti statali di cui al precedente comma, quali risultano dalle tabelle *B, C, D, E, F*, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 15 maggio 1970.

Il numero dei candidati ripartitamente per i vari corsi sperimentali (distinti fra interni ed esterni) dovrà essere segnalato dai capi di istituto al provveditore agli studi, il quale ne darà comunicazione entro il 30 aprile 1971 alla competente direzione generale del Ministero, aggiungendo, sempre separatamente per i vari corsi sperimentali, i dati relativi alle domande a lui stesso prodotte ai sensi della circolare n. 2317/100 del 31 marzo 1971.

Le domande dei candidati esterni che non abbiano recentemente frequentato scuole e che, pertanto, non abbiano tuttora giacenti i documenti di rito presso di esse, devono essere integrate da:

1) certificato di nascita (in carta legale);

2) attestato di identità personale, costituito da fotografia autenticata, ovvero da tessera postale di riconoscimento o da altro documento equivalente, non scaduto;

3) titolo di studio (in originale o copia autentica);

4) certificato di vaccinazione.

Tutti i candidati esterni devono inoltre produrre:

a) i programmi didattici svolti;

b) *curriculum* scolastico dall'anno di conseguimento della licenza di scuola media (o di scuola elementare);

c) ogni altra documentazione di studio, di lavoro subordinato o di attività professionale che ritengano utile.

I candidati interni ed esterni devono allegare alla domanda la ricevuta del pagamento della tassa di esame (o certificazione comprovante il diritto all'esonero).

L'importo di detta tassa è quello determinato dalla legge per gli istituti tecnici di corrispondente indirizzo.

Gli istituti professionali alberghieri e gli istituti professionali femminili con corsi sperimentali del settore amministrativo-commerciale, ai fini di cui al comma precedente, sono assimilati agli istituti tecnici commerciali.

I capi di istituti ed i provveditori agli studi, pertanto, inviteranno gli interessati a perfezionare le domande eventualmente incomplete rispetto a quanto precisato nel presente articolo entro e non oltre il 5 maggio.

Il Ministero si riserva di determinare, sulla base delle domande raccolte, le sedi principali e le sedi aggiunte di esame, e di impartire disposizioni per l'assegnazione dei candidati e la trasmissione delle domande alle varie sedi.

Possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte che per i colloqui, gli istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, aggregati a commissione costituita per altro istituto sede principale di esame.

Ad ogni commissione sono assegnati, di regola, non più di ottanta candidati.

Art. 3.

Giudizio del consiglio di classe

Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe è costituito, oltre che dal capo di istituto, che lo presiede, dagli insegnanti delle materie del corso sperimentale, che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini, compreso l'insegnante di religione, che, tuttavia, non partecipa al giudizio se l'alunno abbia ottenuto la dispensa per tale disciplina.

Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione, o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato con riguardo al profitto, conseguito in ciascuna materia, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini. Successivamente, il consiglio di classe formula a maggioranza il giudizio di ammissione o di non ammissione, che, opportunamente motivato, deve scaturire dalla sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso.

Il giudizio complessivo inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica, e contiene ogni altro

elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonchè sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

L'ammissione non è condizionata al voto di condotta.

Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata, e cioè « ammesso » ovvero « non ammesso », senza altra indicazione.

La motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio viene comunicata agli alunni non ammessi, a loro richiesta.

A richiesta dell'interessato, può essere comunicato anche il giudizio di ammissione, con la motivazione relativa.

Art. 4.

Relazione del consiglio di classe

Ultimato lo scrutinio finale, di cui al precedente art. 3, il consiglio di classe redige un'ampia relazione, al fine di illustrare alla commissione giudicatrice i programmi effettivamente svolti dagli alunni nel corso dell'anno scolastico, nonchè gli aspetti più significativi dell'attività scolastica nella classe di provenienza dei candidati.

La relazione viene trasmessa alla commissione suddetta unitamente agli atti dello scrutinio finale ed a quelli relativi alla carriera scolastica dei candidati.

Art. 5.

Membro interno

Il membro interno è designato dal competente consiglio di classe fra i docenti di materie che costituiscono oggetto delle prove scritte o del colloquio. La designazione del consiglio di classe è adottata a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del capo di istituto.

Il membro interno è anche membro effettivo per i privatisti.

Art. 6.

Vice presidente

Alla elezione del vice presidente partecipano il presidente e tutti i commissari, compreso il membro interno. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Membri aggregati

Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membro effettivo su materie di carattere specifico oggetto del colloquio o di prove integrative.

Dei membri aggregati sono nominati a pieno titolo soltanto quelli occorrenti per le materie oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio. I membri aggregati eventualmente nominati per la materia aggiunta e per le prove integrative hanno solamente voto consultivo.

Art. 8.

Sostituzioni

La sostituzione di componenti della commissione giudicatrice è disposta dal provveditore agli studi, al quale il presidente della commissione o chi ne fa le veci segnala le assenze e gli impedimenti.

La sostituzione del membro interno assente viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente preferibilmente di materia oggetto di esame, che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto.

Art. 9.

Esami dei programmi e della carriera scolastica dei candidati

Nella seduta preliminare e nelle successive, prima della revisione degli elaborati, la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nel corso sperimentale, nonchè gli atti trasmessi dal consiglio di classe a norma del precedente art. 4.

La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori studenti, nonchè i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

Art. 10.

Ammissibilità dei candidati esterni (privatisti)

Ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 12 giugno 1970) possono sostenere gli esami di maturità professionale quali candidati esterni (privatisti) coloro che abbiano conseguito presso un istituto professionale di Stato, o legalmente riconosciuto, il diploma di qualifica previsto dalle vigenti norme per l'iscrizione al corrispondente corso sperimentale, successivo alla qualifica medesima, da un numero di anni pari alla durata del corso sperimentale stesso (art. 3, primo comma).

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 15 maggio 1970) e di successive disposizioni in corso di perfezionamento, l'iscrizione di cui al comma precedente ai vari corsi sperimentali post-qualifica è regolata come segue:

Corso sperimentale	Qualifiche che consentono l'iscrizione
Tecnico delle industrie meccaniche	Aggiustatore meccanico Meccanico tornitore Congegnatore meccanico Meccanico riparatore di automezzi Meccanico stampista per materie plastiche Meccanico tessile Meccanico di miniera Disegnatore meccanico Disegnatore navale Meccanico navale Padrone marittimo al traffico Installatore di impianti idro-termo-sanitari *Ottico* *Meccanico armaiolo* *Meccanico strumentista* *Orologiaio*

Corso sperimentale	Qualifiche che consentono l'iscrizione
	Montatore impianti distribuzione carburanti *Meccanico agrario* (sezione triennale)
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettricista di bordo Radiotelegrafista di bordo Frigorista di bordo Padrone marittimo al traffico Elettricista installatore b. t. Elettricista per automezzi Elettromeccanico Montatore e riparatore apparecchi radio Montatore e riparatore apparecchi televisivi *Installatore di impianti telefonici* *Tecnico di radiologia medica*
Tecnico delle industrie chimiche	Operatore chimico Preparatrice di laboratorio chimico e biologico
Segretario di amministrazione	Addetto alla segreteria d'azienda (e *segretario d'azienda*) Adetto alla contabilita d'azienda (e *contabile d'azienda*) Addetto agli uffici turistici (e *corrispondente commerciale in lingue estere*) (e *stenodattilografo in lingue estere*) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e *operatore commercio con l'estero*) Addetto alla segreteria e alla amministrazione d'albergo Addetto alla portineria d'albergo
Operatore commerciale	Addetto alla segreteria d'azienda (e *segretario d'azienda*) Addetto alla contabilità d'azienda (e *contabile d'azienda*) Addetto agli uffici turistici (e *corrispondente commerciale in lingue estere*) (e *stenodattilografo in lingue estere*) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e *operatore commercio con l'estero*)
Analista contabile . .	Addetto alla contabilità d'azienda (e *contabile d'azienda*) Addetto alla segreteria d'azienda (e *segretario d'azienda*) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e *operatore commercio con l'estero*)
Tecnico delle attività alberghiere	Addetto alla segreteria e alla amministrazione d'albergo Addetto agli uffici turistici (e *corrispondente commerciale in lingue estere*) (e *stenodattilografo in lingue estere*) Addetto alla portineria d'albergo Accompagnatrice turistica
Operatore turistico	Addetto agli uffici turistici (e *corrispondente commerciale in lingue estere*) (e *stenodattilografo in lingue estere*) Addetto alla segreteria d'azienda (e *segretario d'azienda*) Accompagnatrice turistica Addetto alla segreteria e alla amministrazione d'albergo Addetto alla portineria d'albergo
Disegnatrice stilista di moda	Sarta per donna Sarta per bambini Figurinista
Tecnica della grafica e della pubblicità	Disegnatrice pubblicitaria Ceramista Addetta alla vendita e alla vetrina
Assistente per comunità infantili	Assistente all'infanzia (sezione triennale)

Coloro che siano in possesso delle qualifiche *sottolineate* potranno essere ammessi *con riserva* in quanto la loro validità, ai fini di cui trattasi, come sopra cennato, è prevista in un provvedimento di integrazione del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 253, attualmente in corso di perfezionamento.

Agli esami di maturità professionale, inoltre, possono essere ammessi coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione agli esami e dimostrino di avere adempiuto all'obbligo scolastico nonchè coloro che abbiano compiuto il 23° anno di età, indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo di studio (secondo comma art. 3).

In merito ai candidati *diciottenni* si precisa che l'aspirante deve:

a) aver compiuto il diciottesimo anno di età *alla data di scadenza* del termine di presentazione della domanda di ammissione all'esame;

b) essere in possesso della licenza di scuola media o titolo equipollente in quanto il secondo comma dello art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, stabilisce che « ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza media ».

Tali disposizioni *non si applicano* agli alunni interni iscritti, nel corrente anno scolastico, alla così detta 4ª classe (al primo anno cioè dei corsi sperimentali post qualifica di durata biennale) presso istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che non abbiano perduto la qualità di alunno interno entro il prescritto termine del 15 marzo. Pertanto l'*abbreviazione* del corso degli studi per gli alunni interni rimane configurata nei seguenti casi:

per merito o per obblighi di leva, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227;

per recupero, quando sia decorso il prescritto intervallo dal conseguimento del titolo inferiore (*nella fattispecie il diploma di qualifica*), a norma del terzo

comma dell'art. 44 del regolamento scolastico approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, che pone come condizione indispensabile la promozione all'ultima classe per effetto dello scrutinio finale.

In ogni caso è concessa l'abbreviazione del corso di studi per obblighi di leva ai giovani candidati (interni o esterni) nati nel 1951, 1952 e 1953, i quali comprovino con certificato rilasciato dalla competente autorità militare che sono tenuti a sottoporsi a visita sanitaria di leva nell'anno solare 1971 o 1972.

Lo stesso beneficio può essere chiesto anche dai giovani nati in anni precedenti quelli sopra indicati, purchè dimostrino di essere ancora soggetti agli obblighi di leva.

Nei casi per i quali possano sorgere dubbi circa la ammissibilità dei candidati, i presidi ed i provveditori accetteranno la relativa domanda con esplicita riserva di far conoscere in merito le decisioni del Ministero, che dovrà essere tempestivamente interessato, fornendo ogni documentato elemento di giudizio.

Si precisa infine, con carattere di generalità per tutti i candidati, che non è consentito sostenere contemporaneamente in una stessa sessione (anche se non coincidente) esami anche di diverso grado o tipo di scuola.

Art. 11.

Le seconda prova scritta verterà sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna 2 dell'allegata tabella *A*.

Art. 12.

Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio sono indicate nella colonna 3 della tabella *A*.

Art. 13.

Plichi dei temi

I provveditori agli studi devono richiedere alla competente direzione generale, entro il 29 maggio, i plichi dei temi per le prove scritte. Quelli occorrenti per le prove suppletive saranno richiesti entro l'8 luglio.

Art. 14.

Prove scritte suppletive

I candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per i motivi indicati all'art. 8 del decreto ministeriale citato nelle premesse della presente ordinanza, hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, se riconosce fondati i motivi addotti e se li ritiene meritevoli di accoglimento, ne dà comunicazione al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi, sulla base delle notizie e dei dati trasmessi dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia, farà richiesta telegrafica al Ministero, entro l'8 luglio, dei plichi dei temi occorrenti per le anzidette prove suppletive, precisando nella richiesta il tipo di maturità professionale, le sedi di esami e le commissioni giudicatrici interessate, nonchè il numero dei candidati.

Ai fini del precedente comma, il provveditore agli studi terrà presente quanto segue:

a) nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica commissione. Questa provvederà alle operazioni relative, trasmettendo, a conclusione delle prove, gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continueranno nel frattempo lo svolgimento dei colloqui;

b) nel caso di commissioni cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

Art. 15.

Scelta delle materie oggetto del colloquio

Alla scelta delle materie oggetto del colloquio da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione, o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta;

b) al termine della revisione delle prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, la commissione delibera, per ciascun candidato, sulla scelta tra le residue tre materie. La delibera è adottata a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

A completamento del diario pubblicato, sarà affisso all'albo dell'istituto l'elenco dei candidati con l'indicazione, a fianco di ciascun nome, delle materie su cui verterà il colloquio.

Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato.

Art. 16.

Prove integrative per i candidati esterni

(privatisti)

I candidati esterni saranno sottoposti dalla commissione esaminatrice a prove orali integrative, per le materie per le quali non è prevista una regolare prova di esame, tenuto conto del titolo di studio o professionale di cui i candidati medesimi sono provvisti.

In particolare tali prove avranno luogo prima del colloquio di maturità e non hanno valore eliminatorio rispetto al colloquio.

Le prove tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo. Esse vertono:

1) *per i corsi sperimentali annuali*:

a) per i candidati forniti del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, nonchè per i candidati forniti di titolo legale valido per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico: sulle materie di insegnamento del corso sperimentale che non formano oggetto delle prove scritte e che non siano comprese fra le due scelte per il colloquio;

b) per i candidati non provvisti dei titoli indicati nella precedente lettera *a*): sulle materie di cui alla

lettera *a*) nonchè su quelle previste nei programmi del corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

2) *per i corsi sperimentali biennali*:

a) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto nè delle prove scritte, nè delle due scelte per il colloquio;

b) per i candidati provvisti del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, nonchè per i candidati forniti di titolo legale valido per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico e di tecnico di radiologia medica: sulle materie di cui alla lettera *a*) e su quelle previste nei programmi del primo (penultimo) anno del corso sperimentale;

c) per i candidati non provvisti dei titoli indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*): sulle materie di cui alla lettera *b*) nonchè su quelle previste nei programmi del corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Per i candidati indicati alle lettere *b*) del n. 1) e *c*) del n. 2) le prove tendono ad accertare la preparazione professionale anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate, per ciascun tipo, nell'annessa tabella *B*.

Si precisa che, poichè il programma d'insegnamento dei corsi sperimentali (biennali) del settore amministrativo-commerciale e turistico-alberghiero è redatto sulla base dei programmi attualmente vigenti per le sezioni di qualifica, i candidati privatisti, ancorchè muniti di un diploma di qualifica del settore conseguito dopo un corso di studi quadriennale (secondo il precedente ordinamento), dovranno rispondere sui programmi di entrambi gli anni in cui si articola il corso sperimentale post-qualifica.

Art. 17.

Verbalizzazione delle prove integrative e dei colloqui

Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato, la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.

Art. 18.

Collegialità

In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio nè in essi si prosegue, se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice-presidente.

Art. 19.

Giudizio di maturità

Entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive, la commissione giudicatrice si riunisce con l'intervento dei commissari aggregati, che prendono parte soltanto alle operazioni relative ai candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame, a pieno titolo o con voto meramente consultivo a norma del precedente art. 7.

Sulla base dei risultati delle prove, del giudizio di ammissione agli esami, del *curriculum* del candidato e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del giudizio previsto dallo art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970 e provvede ad ogni altro adempimento prescritto dall'articolo stesso e dalle altre disposizioni vigenti.

I candidati non provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, i quali non abbiano conseguita la maturità, possono, a giudizio espresso a maggioranza semplice dalla commissione, ottenere la idoneità all'ultima classe.

Art. 20.

Pubblicazione dei risultati

L'esito degli esami è pubblicato per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.

Ai candidati dichiarati maturi il giudizio di cui al precedente art. 19 e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a loro richiesta. Giudizio e valutazione devono essere pertanto riportati sui registri d'esame prima della chiusura, in plichi sigillati, degli atti della commissione giudicatrice.

Art. 21.

Rilascio dei diplomi o certificati provvisori

In attesa della fornitura dei nuovi modelli di diplomi, saranno rilasciati certificati provvisori dal capo dello istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, di provenienza dei candidati.

Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non potranno essere rilasciati se non in un unico esemplare: essi dovranno riportare in lettere il voto assegnato e recare in calce la seguente dicitura: « Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma ... del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore ». Esso perderà tale efficacia quando da parte delle autorità scolastiche sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, peraltro, la restituzione del certificato provvisorio.

I certificati provvisori rilasciati dai capi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754 e della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il diploma di maturità professionale per odontotecnico ha valore soltanto per l'ammissione alle carriere di concetto, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*, nonchè a tutti i corsi di laurea universitari. Esso, invece, non può ritenersi valido per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, regolata da specifiche norme legislative. Sul diploma, pertanto, dovrà essere apposta la seguente esplicita dicitura: « il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ». Analoga dicitura sarà, del pari, inserita sul certificato provvisorio.

Art. 22.

Per quanto non è previsto nella presente ordinanza, valgono, in quanto applicabili, le norme sugli esami di maturità tecnica.

Roma, addì 15 aprile 1971

Il Ministro: MISASI

TABELLA *A*

Materie sulle quali verteranno gli esami di maturità professionale dell'anno scolastico 1970-71

Colonna I Tipo di maturità professionale	Colonna II Materia oggetto della seconda prova scritta (*a*)	Colonna III Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*b*)
Odontotecnico	Biologia e fisiologia umana	Lingua e lettere italiane Fisica Chimica organica e biologica Tecnologia odontotecnica
Tecnico della cinematografia e della televisione	Organizzazione generale e tecnica della produzione	Lingua e lettere italiane Comunicazioni di massa Tecniche professionali Storia e tecnica dello spettacolo
Tecnico delle industrie meccaniche	Tecnica della produzione e disegno	Lingua e lettere italiane Tecnica della produzione e disegno Fisica Macchine a fluido
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettrotecnica ed elettronica	Lingua e lettere italiane Elettrotecnica ed elettronica Fisica Laboratorio misurazioni
Tecnico delle industrie chimiche	Impianti chimici e disegno	Lingua e lettere italiane Fisica Organizzazione aziendale Elettrotecnica ed elettronica
Segretario d'amministrazione	Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa.	Lingua e lettere italiane Economia politica, scienza delle finanze e statistica Diritto, legislazione sociale e contabilità pubblica Elementi di informatica (1)
Operatore commerciale	Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica	Lingua e lettere italiane Economia e scienza delle finanze Informatica e statistica aziendale Lingua estera
Analista contabile	Analisi delle contabilità speciali	Lingua e lettere italiane Organizzazione aziendale Economia politica e scienza delle finanze Informatica e statistica aziendale
Tecnico delle attività alberghiere	Tecnologia alberghiera	Lingua e lettere italiane Organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera Diritto, legislazione sociale e alberghiera Lingua estera
Operatore turistico	Organizzazione, tecnica aziendale e statistica	Lingua e lettere italiane Diritto, legislazione sociale e turistica Lingua estera Storia, sociologia e psicologia del turismo
Disegnatrice stilista di moda	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane Storia Psicologia e sociologia Storia dell'arte e del costume
Tecnica della grafica e della pubblicità	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane Storia Psicologia e sociologia Storia dell'arte
Assistente per comunità infantili	Tecniche educative di esplorazione	Lingua e lettere italiane Storia Pedagogia Igiene mentale e psichiatria infantile

N.B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei vigenti programmi ed orari di insegnamento, fermo restando che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

(*a*) o grafica o scritto-grafica;

(*b*) Salva la facoltà per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

(1) Da sostituire con lingua e lettere tedesche per gli istituti con insegnamento in lingua tedesca.

Il Ministro: MISASI

TABELLA B

Materie sulle quali vertono le dimostrazioni pratiche per i candidati privatisti

Odontotecnico	Esercitazioni di tecnologia odontotecnica
Tecnico della cinematografia e della televisione	Ripresa, montaggio, registrazione, edizione (una prova a scelta)
Tecnico delle industrie meccaniche	Esercitazioni di tecnica della produzione, con riferimento ad una delle qualifiche del settore meccanico, meccanico navale, ottico
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Misurazioni elettroniche, con riferimento ad una delle qualifiche del settore elettrico ed elettronico; radio-telegrafista; tecnico di radiologia medica
Tecnico delle industrie chimiche	Analisi chimica, con riferimento alla qualifica di operatore chimico
Segretario di amministrazione	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Operatore commerciale .	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Analista contabile .	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina, macchine contabili
Tecnico delle attività alberghiere	Dattilografia, esercitazioni di segreteria ed amministrazione d'albergo o di portineria d'albergo (a scelta del candidato)
Operatore turistico	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Disegnatrice stilista di moda	Disegno e storia del costume, esercitazioni di taglio o di confezione o di ricamo (a scelta del candidato)
Tecnico della grafica e della pubblicità	Esercitazioni di disegno pubblicitario o di letteristica o di disegno professionale (a scelta del candidato)
Assistente per comunità infantili	Esercitazioni pratiche di tecnica professionale

Nota: Gli argomenti delle dimostrazioni pratiche saranno indicati dalla commissione esaminatrice, tenendo presente che esse tendono a verificare la conoscenza, da parte del candidato, delle tecniche operative essenziali che costituiscono i presupposti degli insegnamenti dei corsi sperimentali.

Pertanto le dimostrazioni si esauriranno, di regola, nel corso della stessa prova integrativa, e in nessun caso comporteranno l'esecuzione completa dello schema operativo attinente all'argomento indicato, o l'osservanza dei tempi e dei ritmi propri delle prove di qualifica.

Il Ministro: MISASI

(4051)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, è vacante la 1ª cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4118)

Vacanza della cattedra di mineralogia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di mineralogia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4119)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gonnoscodina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1971, il comune di Gonnoscodina (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 601.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4067)

Autorizzazione al comune di Cuglieri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1971, il comune di Cuglieri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4068)

Autorizzazione al comune di Girasole ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1971, il comune di Girasole (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4069)

Autorizzazione al comune di Genuri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1971, il comune di Genuri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 793.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4070)

Autorizzazione al comune di Las Plassas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1971, il comune di Las Plassas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 509.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4071)

Autorizzazione al comune di Lei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1971, il comune di Lei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4072)

Autorizzazione al comune di Modolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1971, il comune di Modolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4073)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi del 30 aprile 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,16	622,15	622,20	622,10	622,10	622,16	622,19	622,10	622,16	622,16
Dollaro canadese	616,80	616,80	617 —	616,85	616,20	616,80	616,80	616,85	616,80	616,80
Franco svizzero	144,85	144,85	144,88	144,825	144,80	144,85	144,82	144,825	144,85	144,85
Corona danese	83,02	83,02	83,02	83 —	83,10	83,03	83 —	83 —	83,02	83,03
Corona norvegese	87,29	87,30	87,28	87,255	87,40	87,30	87,26	87,255	87,29	87,30
Corona svedese	120,55	120,55	120,58	120,565	120,50	120,55	120,54	120,565	120,55	120,55
Fiorino olandese	173,05	173,05	173,04	173,13	173,10	173,05	173,11	173,13	173,05	173,05
Franco belga	12,53	12,537	12,54	12,536	12,535	12,53	12,5365	12,536	12,53	12,535
Franco francese	112,85	112,85	112,89	112,84	112,85	112,85	112,835	112,84	112,85	112,85
Lira sterlina	1505,05	1505,10	1505,05	1505,15	1504,70	1505,05	1504,95	1505,15	1505,05	1505,10
Marco germanico	171,36	171,32	171,30	171,27	171,30	171,35	171,27	171,27	171,36	171,35
Scellino austriaco	24,10	24,10	24,1050	24,103	24,15	24,10	24,1075	24,103	24,10	24,10
Escudo portoghese	21,84	21,84	21,84	21,835	21,90	21,84	21,835	21,835	21,84	21,85
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,95	8,9425	8,95	8,94	8,942	8,9425	8,94	8,94

Media dei titoli del 30 aprile 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	92,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,125
» 5 % (Ricostruzione)	94,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,35
» 5 % (Città di Trieste)	94,525
» 5 % (Beni esteri)	91,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,50
» 5,50 % » » 1968-83	92,45
» 5,50 % » » 1969-84	91,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,125
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,35
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,275
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 aprile 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,10
Dollaro canadese	616,825
Franco svizzero	144,822
Corona danese	83 —
Corona norvegese	87,257
Corona svedese	120,552
Fiorino olandese	173,12
Franco belga	12,536
Franco francese	112,837
Lira sterlina	1505,05
Marco germanico	171,27
Scellino austriaco	24,105
Escudo portoghese	21,835
Peseta spagnola	8,942

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1971

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1971 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 1971			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1970			15.143		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti .	competenza	1.847.718			
	residui .	449.694			
	Totale		2.297.412		
Accensione di prestiti .	competenza	215.215			
	residui .	1.915			
	Totale .		217.130		
Spese correnti	competenza			1.780.697	
	residui .			151.323	
	Totale				1.932.020
Spese in conto capitale	competenza			482.834	
	residui .			109.111	
	Totale				591.945
Rimborso di prestiti	competenza			79	
	residui .			64.188	
	Totale .				64.267
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante .		1.877.632		1.212.555	
Conti correnti		5.894.330		4.900.979	
Incassi da regolare		1.117.725		1.256.580	
Altre gestioni		4.150.503		3.587.178	
	Totale . .		13.040.190		10.957.292
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		61		120	
Pagamenti da regolare .		28.149		283.940	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		334.978		574.292	
Altri crediti		2.635.624		4.147.035	
	Totale .		2.998.812		5.005.387
	Totale complessivo .		18.568.687		18.550.911
Fondo di cassa al 31 marzo 1971 .			—		17.776
	Totale a pareggio .		18.568.687		18.568.687

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 MARZO 1971 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		17.776	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio . .	241		
Pagamenti da regolare	417.490		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi .	1.103.089		
Altri crediti . . .	3.308.657		
Totale crediti		4.829.477	
In complesso			4.847.253
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	5.565.943		
Conti correnti	3.246.552		
Incassi da regolare .	335.582		
Altre gestioni .	1.160.488		
Totale debiti			10.308.565
Situazione del Tesoro (passività) . . .			5.461.312

Circolazione di Stato (metallica o cartacea) al 31 marzo 1971 L. 229.676 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore del Tesoro: G. MICONI

(4227)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA — SITUAZIONE AL 31 MARZO 1971 — PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.802.725.116.368 —
Cassa	»	70.726.290.410 —
Portafoglio su piazze italiane	»	994.931.105.581 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	365.372.129 —
Anticipazioni	»	489.884.927.309 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.985.228.309.795 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	3.496.886.848.626 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	881.747.329.783 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	1.640.827.076.279 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	119.440.796.503 —
Spese	»	32.564.347.925 —
	L.	11.854.327.520.709 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	11.163.911.749.996 —
	L.	23.018.239.270.705 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.	23.020.008.734.521 —

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		6.062.317.462.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		79.965.867.500 —
Depositi in conto corrente liberi	»		160.682.795.251 —
Conti correnti vincolati	»		4.328.261.415.591 —
Creditori diversi	»		1.146.614.520.305 —
Saldo rendite e spese, del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	»		18.200.410.206 —
Rendite del corrente esercizio	»		36.164.070.032 —
	L.		11.832.206.540.885 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	12.214.505.349 —	
Fondo di riserva straordinario	»	9.606.474.475 —	22.120.979.824 —
	L.		11.854.327.520.709 —
Depositanti	»		11.163.911.749.996 —
	L.		23.018.239.270.705 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.		23.020.008.734.521 —

(4228)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere Generale: PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Concorso per esami a due posti di ingegnere in prova

IL VICE COMMISSARIO

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033, e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'ente approvato con deliberazione n. 13362 in data 12 settembre 1961;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Accertato che nel ruolo tecnico della carriera direttiva del personale dell'ente risultano attualmente disponibili tre posti;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a due posti di ingegnere in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma;

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria civile conseguita in una università o istituto superiore per ingegneria di Stato;

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore agli anni 21 compiuti e non superiore ad anni 32; salvo le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Non sarà altresì ammesso al concorso chi abbia partecipato con esito favorevole a precedenti concorsi indetti dall'ente e abbia successivamente rinunciato alla nomina.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per coloro che siano in possesso dei titoli all'uopo necessari.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso l'Ente o presso le amministrazioni dello Stato, anche se in servizio di prova.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) secondo l'allegato schema esemplificativo, dovranno pervenire alla segreteria generale dell'Ente autonomo E.U.R., via della Civiltà del Lavoro n. 23 - 00144 Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nelle domande gli aspiranti debbono indicare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso i titoli posseduti, che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere in possesso del titolo di studio prescritto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Segreteria generale dell'ente entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Il concorrente dichiarato vincitore deve far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) titolo di studio: diploma originale, o copia in carta legale autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero o sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del comune di origine;

d) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune dove il candidato risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1936, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che sia eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati a qualsiasi titolo ad amministrazioni dello Stato o enti pubblici.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati i documenti comprovanti eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3.

Art. 7.

I candidati impiegati di ruolo presso l'ente o amministrazioni dello Stato anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6.

1) copia dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata o autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella « B » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Gli esami consteranno in tre prove scritte e in una orale e verteranno sulle seguenti materie:

PROVE SCRITTE

Costruzioni:

a) travi semplici e armate;
b) calcoli di stabilità delle varie strutture;
c) muri di sostegno e fondazioni;
d) scelta, impiego e norma per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;
e) composizione delle malte e dei conglomerati e prescrizioni per la esecuzione delle opere di conglobamento cementizio;
f) computi metrici, analisi dei prezzi;
g) criteri di stima dei fabbricati e di aree fabbricabili.

Viabilità:

a) nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica-triangolazioni;
b) rilevamento plano-volumetrico del terreno;
c) tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezione trasversale di strade statali, provinciali e comunali, computo metrico dei movimenti di materiale e loro distribuzione e trasporto;
d) forma e dimensioni e calcoli di stabilità di muri a sostegno, tombini e ponti in muratura;
e) opere di consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni fangosi;
f) sistemi di pavimentazione e di manutenzione del piano stradale.

Opere idrauliche:

a) acquedotti e reti di distribuzione idrica urbana;
b) allacciamento di sorgenti - centrali di sollevamento;
c) serbatoi sopraelevati per la messa in carico della rete idrica;
d) fognatura.

Legislazione:

a) leggi e regolamenti sui lavori pubblici con particolare riferimento alla direzione dei lavori, contabilizzazione delle opere, collaudo;
b) capitolato generale o capitolati speciali.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale. La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria del concorso di cui alla presente deliberazione sarà approvata dal commissario dell'ente sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte del vincitore, dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al commissario dell'ente non oltre il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione dei risultati del concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso di cui alla presente deliberazione che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale

verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo alla qualifica di ingegnere (ex coefficiente 271) oltre le quote aggiunte di famiglia eventualmente spettanti, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori del concorso saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del capo dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con delibera commissariale la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1937, n. 3.

Art. 12.

Con successiva deliberazione commissariale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà data comunicazione al domicilio dei candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le *norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente* della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 9 aprile 1971

Il vice commissario: ORSERI

Il segretario generale: TIRITICCO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo da L. 500

Alla Segreteria generale dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma — Via della Civiltà del lavoro n. 23 — 00144 — ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via ., n. . chiede di essere ammesso al concorso a due posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ente autonomo E.U.R. Fa domanda (1) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) non ha riportato condanne penali (3);

d) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . .;

f) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . .

Firma . . . . . . (4).

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se siano state concesse amnistie, indulto, condono o perdono giudiziale).

(4) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(4018)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di mineralogia dell'Università di Pisa.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di mineralogia dell'Università di Pisa si svolgeranno presso l'istituto di mineralogia dell'Università di Pisa con inizio il giorno 17 maggio p.v., alle ore 9.

(4212)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a novantanove posti di vice contabile in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1971, del Ministero delle finanze, ha pubblicato, in data 21 aprile 1971 il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1971, registro n. 13 Finanze, foglio n. 109, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a novantanove posti di vice contabile in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1968 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 207 del 16 agosto 1968.

(4120)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.